COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA

N. 26 **del** 27/05/2025	**Oggetto:** Adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, N. 267.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 15:45 presso la sede comunale, il Commissario Straordinario **Dott. Salvatore Marco Puglisi**, con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Loredana Torella** , procede all'esame dell'atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Vista la legge regionale n. 41 del 23/12/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;
Vista la proposta di deliberazione n. 5 del **27.05.2025** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

DELIBERA

1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

N. 5 Del Registro **Data 27/05/2025**	**OGGETTO: ADOZIONE DELLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267.**

Su proposta del Responsabile Finanziario

Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì, 27/05/2025

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, 27/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Nominato con DP n. 550/GAB del 27/09/2024

PREMESSO CHE:

- il Comune di Raddusa (CT), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Decreto del Presidente della Repubblica datato 22/05/2024 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Raddusa, ai sensi dell'art. 252 del TUEL, con competenze relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il quale provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nella persona del Dott. Alfio Pulvirenti, il cui insediamento presso l'Ente è avvenuto in data 08/07/2024;

VISTO l'art. 258 del TUEL, che testualmente recita:

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

RILEVATO che l'adozione della procedura semplificata è stata costantemente riconosciuta come strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale colpito da dissesto e richiamate, a tale proposito:

•la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n.14/SEZAUT/2009/IADC ed, in particolare, la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio2007-2008, con la quale la Corte ha stabilito che"[..,]la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. [,..]

• la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n.13/SEZAUT/2012/FRG ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, all'interno della quale viene specificato che l'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";

TENUTO conto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite il mutuo ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale e regionale;

DATO ATTO che le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle indicate dall'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000. L'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:

- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
- la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente esclusivamente per i debiti maturati entro la data di entrata in vigore della Legge costituzionale soprarichiamata;
- il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle

annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

- i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

DATO ATTO che le istanze di insinuazione alla massa passiva, pervenute e censite dal Commissario Straordinario di Liquidazione sono state quantificate provvisoriamente in n. 196 per un importo di € 4.185.415,82 e che la stessa potrebbe essere suscettibile di aumento non appena saranno definite da parte dei Settori dell'Ente le operazioni di riaccertamento dei residui passivi;

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n. 7 del 23/05/2025, la percentuale che sarà proposta ai creditori è pari al 40%;

CONSIDERATO CHE:

- l'adesione alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione può consentire a questo Comune: di ottenere un significativo abbattimento della massa debitoria; di scongiurare il rischio che il patrimonio dell'Ente e i futuri bilanci vengano gravati da eccessivi oneri finanziari; di ridurre notevolmente i tempi di definizione del dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, di conseguenza, il ritorno in bonis dell'Ente; di beneficiare di forme di sostegno finanziario previste dallo Stato.
- questa procedura permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che spesso si trascinano da anni; infatti, la transazione e il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n. 7 del 23/05/2025 ad oggetto: Proposta di adesione alla Procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto opportuno, per le sopra esposte motivazioni, aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale dì contabilità;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **DI PRENDERE** atto della deliberazione n. 7 del 23/2025, con la quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto, al Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale di questo Ente, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del TUEL, dei debiti per gli importi stimati e suscettibili di variazione, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d' ufficio e il riaccertamento dei residui, tuttora in corso da parte degli Uffici;
2. **ACCETTARE** la proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui alla deliberazione n. 7 del 23/2025 dell'O.S.L.;
3. **DARE ATTO** che l'importo dei debiti censiti dall'OSL è stato quantificato provvisoriamente in € 4.185.415,82 e che la massa passiva potrebbe essere suscettibile di aumento, non appena saranno definite da parte dei Settori dell'Ente le operazioni di riaccertamento dei residui passivi;
4. **DARE ATTO** che la percentuale che sarà proposta ai creditori è pari al 40%, così come stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario di Liquidazione n. 7 del 23/05/2025;
5. **DI ADERIRE** alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del TUEL dall'Organo Straordinario di Liquidazione con la succitata deliberazione n. 7 del 23/05/2025 e di assumere l'impegno a reperire e a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima, dando atto che dalla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, la possibilità di un effettivo contenimento della massa passiva da finanziare;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Organo Straordinario di Liquidazione nonché ai Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Marco Puglisi

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Loredana Torella

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici [1] giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Loredana Torella

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 27-05-2025

1) essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
2) essendo trascorsi 10 gg. dal _____ , data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 27-05-2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Loredana Torella

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario del Comune